



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Progetto di rifacimento e potenziamento di un impianto eolico esistente, con la contestuale installazione di n. 24 aerogeneratori, della potenza nominale unitaria di 6,1 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 146,40 MW, ricadente nei Comuni di San Marco dei Cavoti (BN), Molinara (BN), San Giorgio la Molara (BN), Baselice (BN) e Foiano di Valfortore (BN).
<i>Procedimento</i>	Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
<i>ID Fascicolo</i>	8046
<i>Proponente</i>	IVPC S.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere tecnico-istruttorio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 5611-P del 16/02/2024 Parere n. 228 del 16/11/2023 della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC

✓ Resp.Set: Terzoli S.
Ufficio: VA_05-Set_10
Data: 27/05/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 27/05/2024



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell’11 novembre 2022;

CONSIDERATO che in seguito alla modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2024 con il quale è stato conferito all’Arch. Gianluigi Nocco l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO l’articolo 17-undecies “Regime transitorio in materia di VIA” del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e, in particolare l’art. 20 recante “*disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l’articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema*”;

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano

nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTI il decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022;

VISTA l'istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, relativa al progetto di rifacimento e potenziamento di un impianto eolico esistente, con la contestuale installazione di n. 24 aerogeneratori, della potenza nominale unitaria di 6,1 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 146,40 MW, ricadente nei Comuni di San Marco dei Cavoti (BN), Molinara (BN), San Giorgio la Molara (BN), Baselice (BN) e Foiano di Valfortore (BN) con nota acquisita il 19/01/2022 al prot. MiTE/5898 e perfezionata con nota acquisita al prot. MiTE/137273 del 04/11/2022;

VISTA la nota MiTE/146063 del 22/11/2022 con la quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha comunicato la procedibilità della sopra citata istanza a tutte le Amministrazioni interessate ed ha trasmesso alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la documentazione fornita dal Proponente ai fini dell'espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che il progetto è inserito nell'Allegato I-bis “*Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999*” al punto 1.2.1 “*Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti*” e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “*Progetti di competenza statale: “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.lgs. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 24/11/2022;

CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. MASE/105258 del 28/06/2023, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha formulato la propria richiesta di integrazioni alla documentazione progettuale, riscontrata dalla la Società proponente con nota acquisita al prot. MASE/133620 del 16/08/2023, a seguito della richiesta di sospensione dei termini acquisita con nota MASE/115510 del 14/07/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in data 18/08/2023 è avvenuta la pubblicazione della documentazione integrativa sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

CONSIDERATE le osservazioni ed i pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, considerati dalla Commissione Tecnica PNRR PNIEC nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, di cui al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 228 del 16/11/2023;

ACQUISITO il parere n. 228 del 16 novembre 2023, assunto al prot. MASE/187662 in data 20/11/2023, con il quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha espresso:

- *PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del progetto di rifacimento e potenziamento di un impianto eolico esistente, con la contestuale installazione di n. 24 aerogeneratori della potenza nominale unitaria di 6,1 MW ciascuno e delle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 146,40 MW, ricadente nei Comuni di San Marco dei Cavoti, Molinara, San Giorgio la Molara, Baselice e Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento”, così come ridimensionato in riduzione dal Proponente a 17 aerogeneratori da 6,1 MW per complessivi 103, 70 MW, fatte salve le prescrizioni di cui alle specifiche Condizioni Ambientali,*
- *PARERE FAVOREVOLE circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 ZPS IT8020016, ZSC IT8020006 e ZSC IT8020014 sulla base della Valutazione di Incidenza a livello II,*
- *PARERE FAVOREVOLE circa la conformità del Piano Preliminare delle Terre e Rocce da Scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, fatte salve le prescrizioni di cui alle specifiche Condizioni Ambientali;*

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota prot. MIC|MIC_SS-PNRR 5611-P del 16 febbraio 2024, assunto in pari data al prot. MASE/30285, di esito positivo con cinque condizioni ambientali;

DATO ATTO che ai sensi del comma 8 lett a) dell'art.20 del D.Lgs. 199/2021, così come modificato dall'art. 47 del DL 13/2023, convertito in legge 41 del 21 aprile 2023, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili *“i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento”;*

CONSIDERATO che nello stesso parere della Commissione Tecnica è riportato che *“il sito di installazione coincide con quello già occupato da due impianti eolici”* e che in quanto progetto di repowering, *“trattasi dunque di un'area potenzialmente idonea all'installazione del parco eolico proposto”;*

PRESO ATTO della nota del 13/03/2024 acquisita in pari data al prot. MASE/48438, con la quale la Società proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni al parere del Ministero della

Cultura con le quali, segnalando la tardività nell'emanazione del parere, ha rappresentato, tra l'altro che le condizioni poste sono *“tecnicamente incompatibili sia con il parere, anch'esso POSITIVO, della CT-VIA, sia con le normali tecniche di realizzazione tecnico/economiche di impianti eolici”* e pertanto ha evidenziato che *“il recepimento delle osservazioni avanzate dal MIC nel proprio parere, come condizione del provvedimento conclusivo, metterebbero in discussione l'intero progetto e vanificherebbe il lavoro fin ora svolto e imporrebbe il non rispetto delle prescrizioni della CT VIA”*;

CONSIDERATO in particolare che con la sopracitata nota la Società proponente ha evidenziato, tra l'altro, che il rispetto della Condizione Ambientale n. 2 comporterebbe il *“mantenimento dell'attuale situazione senza alcun beneficio associato all'ammodernamento tecnologico previsto con l'esito di rendere l'impianto irrealizzabile”*, l'ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 3, che prevede la delocalizzazione di alcuni aerogeneratori, comporterebbe una serie di criticità, quali il mancato rispetto dei criteri delle linee guida del D.M. 10/09/2010, l'interferenza con aerogeneratori esistenti di altra società, l'interferenza con nuclei abitativi ecc. e il rispetto della Condizione Ambientale n. 4 *“comporterebbe ricadute sotto gli aspetti urbanistici con la necessità di una variazione degli strumenti territoriali vigenti”* in capo agli enti territoriali ;

ESAMINATO il citato parere espresso dal Ministero della cultura allegato al presente atto;

RILEVATO che il rispetto dell'insieme delle prescrizioni poste e, nello specifico, quelle individuate nell'allegato parere del MIC con il n. 2, n. 3 (lettera a; b; c; d; e) e n. 4 comprometterebbe la realizzazione dell'opera;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021, *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”*;

VISTO l'articolo 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 9, comma 9-novies, del D.L. n.181/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n.11/2024, che al secondo periodo prevede: *“[...] il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199”*;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi per i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica e indicando, tra l'altro, la necessità di rafforzare e sostenere anche in ambito agricolo l'accelerazione delle fonti rinnovabili attraverso la diffusione anche di sistemi agro-voltaici;

CONSIDERATO altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione Europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

RILEVATO che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il progetto di rifacimento e potenziamento di un impianto eolico esistente, con la contestuale installazione di n. 24 aerogeneratori della potenza nominale unitaria di 6,1 MW ciascuno e delle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 146,40 MW, ricadente nei Comuni di San Marco dei Cavoti, Molinara, San Giorgio la Molarata, Baselice e Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento, così come ridimensionato in riduzione dal Proponente in 17 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,1 MW e potenza complessiva pari a 103,70, concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

CONSIDERATO quindi che è stato acquisito parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, n. 228 del 16 novembre 2023, costituito da n. 117 (centodiciassette), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO altresì, che è stato acquisito il parere del Ministero della Cultura, di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR 5611-P del 16 febbraio 2024, costituito da n. 18 (diciotto) pagine, allegato al presente decreto;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sulla base del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e tenendo conto del parere del MIC di cui vengono recepite e fatte proprie le prescrizioni n.1 e n.5;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di rifacimento e potenziamento di un impianto eolico esistente, con la contestuale installazione di n. 24 aerogeneratori della potenza nominale unitaria di 6,1 MW ciascuno e delle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 146,40 MW, ricadente nei Comuni di San Marco dei Cavoti, Molinara, San Giorgio la Molarata, Baselice e Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento, così come ridimensionato in riduzione dal Proponente in 17 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,1 MW e potenza complessiva pari a 103,70 MW, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle specifiche Condizioni Ambientali (artt. 2 e 3), nonché parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione di Incidenza Ambientale di Secondo Livello.

Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, conforme alle disposizioni del DPR 120/2017, nel rispetto delle specifiche Condizioni Ambientali.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il Proponente, entro i termini di validità del provvedimento di cui al comma precedente, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC, n. 228 del 16 novembre 2023. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della Cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali n. 1 e n. 5 - fatte proprie con il presente decreto - di cui al parere del Ministero della Cultura MIC_SS-PNRR n. 5611-P del 16 febbraio 2024. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 4

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della Cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

2. Il Ministero della dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 228 del 16 novembre 2023. Il Ministero della Cultura effettua le attività di verifica tramite i soggetti a tal fine individuati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della Cultura.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Il proponente dovrà adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D.lgs. 36/2023. Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale.

6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'art. 2 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 5 **Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è notificato alla Società alla IVPC S.r.l, al Ministero della Cultura, all'ARPA Campania, alla Provincia di Benevento, al Comune di San Marco dei Cavoti, al Comune di Molinara, al Comune di San Giorgio la Molara, al Comune di Baselice, al Comune di Foiano di Val Fortore e alla Regione Campania, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. ai sensi dell'art. 4, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco